GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — LUNEDÌ 28 GENNAIO — NUM. 23

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	13	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le associazioni ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Nella tornata del 26, dopo le consuete comunicazioni d'ufficio e il rendiconto del Presidente sul ricevimento della Deputazione che recò gli augurii e gli omaggi del Senato alle LL. MM. il primo giorno dell'anno, vennero presentati due disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, l'uno per la proroga della riforma giudiziaria in Egitto, e l'altro per il trattato di commercio colla Svizzera.

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella seduta di sabato la Camera continuò la discussione del disegno di legge diretto a modificare le leggi vigenti sopra l'istruzione superiore. Parlarono il relatore Berio, i deputati Crispi, Martini Ferdinando, Toscanelli, Panattoni, Bonghi, Spaventa e il Ministro della Pubblica Istruzione.

Fu annunziata una interrogazione del deputato Carlo Ferrari al Ministro dei Lavori Pubblici circa l'andamento dei lavori della succursale dei Giovi, e circa le intenzioni del Governo relative alla stazione orientale di Genova.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1792** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 gennaio 1882, n. 598 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze (*interim* del Tesoro),

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio delle zecche, a cominciare dal 1º gennaio 1884, sarà eseguito in conformità all'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente del Ministero del Tesoro.

Art. 2. I cassieri, i controllori, i capi delle officine, e, nella zecca di Roma anche il custode o l'incaricato del gabinetto numismatico, dovranno prestare una cauzione che sarà ragguagliata a tre annualità dello stipendio.

Nei gradi aventi più classi la cauzione è determinata sullo stipendio della classe prima.

Art. 3. La cauzione potrà essere prestata o col versamento del suo importare nella Cassa dei Depositi e Prestiti in numerario, o col deposito nella Cassa stessa di corrispondente rendita pubblica al portatore, ovvero col vincolo di rendita nominativa del consolidato 5 e 3 per cento dello Stato.

Il valore della rendita deve essere ragguagliato sulla media dei corsi fatti nel semestre anteriore a quello in cui viene emanato il decreto di nomina ed ammesso per nove decimi del detto valore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Regolamento per l'esercizio delle zecche dello Stato.

CAPO PRIMO.

Dell'esercizio delle zecche, del direttore, degli altri funzionari superiori e dei loro aiuti.

Art. 1. Le zecche sono esercitate ad economia per conto dello Stato, sotto la dipendenza del Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro).

Art. 2. L'esercizio delle zecche comprende le seguenti operazioni:

1. Acquisto delle paste d'oro, di argento e miste (dorati) presentate dai particolari, e ricevimento delle monete tolte dal corso per la conversione o per la riconiazione;

2. Lavorazione delle paste per la coniazione delle monete e delle medaglie a titolo legale;

3. Emissione delle monete in base a decreti Ministeriali;

4. Vendita delle medaglie coniate nella zecca ed oggetti relativi;

5. Vendita di grana d'oro e di argento;

6. Esecuzione di speciali lavori per conto di Amministrazioni pubbliche e di privati;

7. Liquidazione e realizzazione dei proventi di zecca.

Art. 3. Per l'esecuzione delle suddette operazioni sono stabiliti, sia nella zecca della capitale, come in quella di Milano i seguenti uffici, cioè:

1. Ufficio di contabilità;

2. Ufficio di cassa, al quale sono affidati i servizi seguenti:

a) acquisto delle paste presentate dai particolari,

b) ricevimento, verifica e liquidazione delle somministrazioni delle Tesorerie alle zecche in moneta da riconiarsi,

c) servizio di cassa e tesoro per tutte le esazioni, pagamenti e versamenti, e per la custodia delle paste nobili prima e dopo la lavorazione;

3. Studio di incisione;

4. Laboratorio di saggio;

5. Officine di fusione, trafila, imbiancamento, aggiustatoio e stampa, per la coniazione delle monete e delle medaglie e pel trattamento delle terre, ceneri e scopatura di tutto lo stabilimento;

6. Magazzino delle provviste necessarie a tutte le operazioni;

7. Una officina meccanica;

8. Nella sola zecca di Roma, una officina di affinazione e partizione delle paste;

9. Un gabinetto numismatico.

L'andamento dei predetti uffici, le modalità dei relativi servizi, e le particolari attribuzioni del personale saranno regolati da apposite istruzioni Ministeriali.

Art. 4. Ad ogni zecca è preposto un direttore, il quale sorveglia e dirige tutte le operazioni e risponde al Ministero del loro andamento, e perciò egli soprintende a tutto il personale addetto alla zecca.

Art. 5. Sono alla immediata dipendenza del direttore per coadiuvarlo nel disimpegno delle sue attribuzioni:

a) per la parte amministrativa e contabile un segretario ragioniere, un cassiere, un controllore ed un custode del gabinetto numismatico, da scegliersi fra gli ufficiali addetti alle zecche;

b) per la parte tecnica, un incisore, un saggiatore ed un capo delle officine.

Art. 6. Quelli fra i predetti funzionari che sono obbligati a dare cauzione prima di assumere il rispettivo servizio devono provare di averla prestata ottenendone la ricognizione ed approvazione da parte del Ministero del Tesoro.

In mancanza di questa prestazione potranno essere immessi in funzioni per un periodo da tre fino a sei mesi, colla ritenzione del quinto del loro stipendio.

La detta ritenzione non sarà applicata ai funzionari già in carica per i primi tre mesi, decorrenti dalla data in cui andrà in vigore il presente regolamento.

Le somme trattenute sullo stipendio saranno restituite al funzionario, o da esso definitivamente perdute, a seconda che nel termine suindicato avrà o no soddisfatto all'obbligo della cauzione; trascorso il quale termine il funzionario moroso in tale adempimento sarà dichiarato dimissionario, quando non sia possibile retrocederlo all'impiego precedente.

La formola di annotazione di vincolo della cauzione di ciaschedun funzionario da apporsi sui certificati di rendita nominativa, o sulle polizze della Cassa Depositi e Prestiti, è stabilita dal Ministero del Tesoro.

Art. 7. Il segretario ragioniere è specialmente incaricato della corrispondenza, della contabilità generale e della scrittura dell'inventario.

In assenza del direttore il segretario ragioniere ne fa le veci.

Art. 8. Il cassiere risponde colla sua cauzione di tutti i valori che gli vengono affidati nella parte che prende ai servizi su designati.

Art. 9. Il custode del gabinetto numismatico risponde colla sua cauzione di tutti i valori esistenti nel gabinetto numismatico in collezioni di monete e medaglie, di punzoni e conii, come pure delle medaglie che gli vengono affidate per la vendita e del prodotto di questa fino al versamento al cassiere.

Art. 10. Il capo delle officine risponde colla sua cauzione dei valori che gli vengono consegnati per la coniazione delle monete e delle medaglie ogni volta che rimangono sotto la sua particolare custodia, ed anche delle mancanze, cali o perdite ingiustificabili che si verificassero nelle paste in giro per le officine, a motivo della mancata osservanza a lui imputabile delle istruzioni che vi si riferiscono.

Art. 11. Il controllore risponde colla sua cauzione *in solidum* col cassiere, col capo delle officine e col custode del gabinetto numismatico di tutti i danni provenienti alle Finanze dello Stato per violazioni o trascuranze delle disposizioni che regolano i relativi servizi per tutte le operazioni ed atti rispetto ai quali il riscontro, la vigilanza e l'intervento del controllore sono prescritti.

Art. 12. Il capo delle officine col concorso del controllore avrà cura di ritirare in un locale di deposito le monete giornalmente coniate dall'officina della stampa, tenendo divisa fabbricazione da fabbricazione.

Il detto locale di deposito sarà chiuso a due chiavi diverse, delle quali una sarà tenuta dal controllore e l'altra dal capo delle officine.

Art. 13. Il cassiere, il capo delle officine ed il custode del gabinetto numismatico presenteranno annualmente alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione, vidimato dal controllore.

Art. 14. L'incisore eseguisce tutti i lavori dell'arte sua occorrenti alla Amministrazione, valendosi per la parte

meccanica degli operai della zecca destinatigli dal direttore.

Art. 15. Il saggiatore è incaricato del laboratorio di saggio, ed eseguisce tutte le operazioni docismatiche occorrenti pel saggio delle paste presentate al cambio, delle fusioni eseguite per la coniazione delle monete e delle medaglie e delle verghe affinate prodotte dalla officina di affinazione e partizione.

Art. 16. Gli ufficiali contabili addetti alle zecche presteranno la loro opera in aiuto al segretario ragioniere, al cassiere, al controllore, al custode del gabinetto numismatico, secondo le disposizioni che verranno date dal direttore, e dipenderanno immediatamente dal funzionario presso cui debbono prestar servizio.

CAPO SECONDO.

Delle officine, del personale subalterno di ruolo e straordinario, del magazzino e della custodia dello stabilimento.

Art. 17. L'officina della meccanica e quella della affinazione e partizione della zecca di Roma dipendono immediatamente dal direttore.

Le altre officine per la coniazione delle monete e delle medaglie, cioè quelle della fonderia, della trafila, dell'aggiustatoio, rincozione e imbianchimento e della stampa dipendono direttamente dal capo delle officine.

Art. 18. All'officina della meccanica è preposto un meccanico, a quella della affinazione e partizione un affinatore, alla stampa uno stampatore, i quali preposti, in mancanza del titolare, potranno scegliersi dal direttore fra i lavoranti di ruolo.

Alla fonderia sarà preposto un fonditore. Alle altre officine sarà preposto un lavorante di ruolo per ciascuna, scelto dal direttore.

Art. 19. I lavoranti di ruolo, i portieri, gli inservienti, nel numero stabilito dal ruolo organico in vigore, saranno nominati con decreto del direttore generale del Tesoro.

Art. 20. Alla dipendenza dei preposti nominati all'art. 18 saranno assunti, in quanto occorra, degli operai straordinari.

Gli operai straordinari non acquistano alcun diritto alla nomina di lavoranti di ruolo, ma in casi di mancanza di tali posti saranno preferiti agli estranei quegli operai straordinari che in tale qualità abbiano prestato l'opera loro per almeno 4 anni, anche non continui, e date prove di attitudine tecnica e fisica al lavoro.

L'assunzione ed il licenziamento degli operai straordinari è fatta dal direttore, d'accordo col capo delle officine, secondo le norme e facoltà impartite dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 21. L'impiego di zecca, tanto per il personale di ruolo, quanto per gli operai straordinari, non è compatibile coll'esercizio della professione di argentiere, orefice ed affinatore di paste preziose, nè colla parentela di primo grado, o anche colla sola convivenza con chi esercita una di dette professioni.

Art. 22. Ogni semestre il direttore farà un rapporto alla Direzione generale del Tesoro su tutto il personale della zecca, corredato delle informazioni di ogni capo d'ufficio, e di quello delle officine su ciascun impiegato, lavorante od operaio straordinario posto alla sua dipendenza.

Art. 23. L'orario di lavorazione è continuato per la durata di otto ore, che il direttore potrà prolungare in caso di bisogno, e non compreso in quello l'ora per la refezione e il riposo.

Il lavoro eccedente che fosse richiesto da esigenze straordinarie sarà compensato mediante una retribuzione per ogni ora.

Art. 24. Entrando nella zecca, gli operai straordinari si svestono dei propri indumenti e indossano l'abito di fatica dallo stabilimento fornito.

Finito l'orario di lavorazione, gli operai straordinari passeranno uno ad uno nello spogliatoio per deporre l'abito di fatica e subire la visita personale, dopo la quale rivestiranno i propri abiti e usciranno dalla zecca.

Art. 25. In caso di disgrazia per causa della lavorazione non imputabile a loro negligenza o trascuranza delle istruzioni e degli avvertimenti dati dal capo delle officine e dai rispettivi preposti, sarà concesso agli operai un sussidio straordinario a giudizio del Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro).

Art. 26. Un lavorante di ruolo sarà incaricato del magazzino di tutte le provviste in uno o più locali, della distribuzione alle diverse officine degli utensili e degli oggetti di uso e consumo.

Art. 27. I portieri e gli inservienti riceveranno destinazione dal direttore o dal segretario.

La custodia dello stabilimento è affidata al portiere custode.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, interim del Tesoro
A. MAGLIANI.

Il Numero 1817 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 della legge del dì 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito l'avviso della Commissione agraria;

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'applicazione della legge sul bonificamento dell'Agro romano del dì 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1884.

UMBERTO.

GENALA.
BERTI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª), sul bonificamento agrario dell'Agro romano.

Art. 1. La Commissione agraria, di che all'art. 4 della legge suddetta, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1883, n. 170, avrà sede nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Essa eleggerà nel proprio seno il suo presidente, ed un impiegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio funzionerà da segretario.

Le decisioni della Commissione agraria saranno prese a maggioranza di voti. Non vi è seduta legale se non almeno con n. 5 dei componenti la Commissione stessa.

Le funzioni dei membri della Commissione agraria sono gratuite. Però per le visite ed operazioni da eseguirsi sopra luogo, ciascun componente avrà diritto al rimborso delle spese fatte.

Art. 2. Fatta la descrizione e la proposta di che all'art. 3 della citata legge, se poscia si verifichi passaggio di proprietà, il nuovo proprietario, purchè non sia decorso il termine dei 6 mesi stabilito dal predetto articolo, può presentare nuova descrizione e fare nuova proposta. Decorso il termine suaccennato, il nuovo proprietario subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi derivanti al suo dante causa per effetto della proposta fatta, indipendentemente da qualsiasi accordo o convenzione. Quando si tratti di beni enfiteutici, la descrizione e la proposta sarà fatta dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.

Gli enfiteuti, a termine dell'art. 19 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, aggiungeranno alla descrizione e proposta sopraccennate l'indicazione dei lavori già eseguiti e di quelli che rimangono ad eseguirsi, in base ai relativi capitolati.

Art. 3. La *descrizione* di che all'articolo precedente, indicherà i confini di ciascun possesso, il numero di mappa, l'estensione, lo stato di coltura attuale, la giacitura del suolo e la profondità dello strato terroso, facendo speciale menzione del numero e condizione delle *spallette*, il numero, l'uso e lo stato dei fabbricati, le strade ed i fossi di scolo esistenti, l'estensione dei terreni sommergibili nei casi d'inondazione, gli acquitrini, i pozzi, le cisterne e le sorgenti d'acqua potabile, le servitù, i pesi e le ipoteche e quanto altro possa servire a dare un esatto concetto delle attuali condizioni del fondo e della loro suscettibilità ad essere mutate.

La Commissione agraria, di cui all'art. 4 della legge, potrà richiedere direttamente al conservatore delle ipoteche i documenti e certificati ipotecari, a forma dell'art. 24 del testo unico della legge sulle tasse ipotecarie, approvato con Regio decreto del 13 settembre 1874, n. 2079 (Serie 2ª).

Art. 4. *La proposta dei miglioramenti* agrari conterrà le indicazioni relative alle opere di consolidazione del terreno in pendio mercè la coltura forestale od altri lavori, alle opere di ammendamento e di riduzione del suolo, alla nuova costruzione dei fabbricati ed alla riduzione di quelli esistenti sia per abitazione degli operai che pel ricovero degli animali, alla viabilità interna del podere, alle forme e modi di conduzione del medesimo, alle scorte vive e morte, alle coltivazioni, agli avvicendamenti, alle industrie agrarie che intende il proponente di esercitare, e ad ogni altra innovazione che si propone di apportare allo stato attuale del possesso. Indicherà altresì il tempo nel quale potrà avere principio e termine ciascuno dei miglioramenti proposti.

Art. 5. Alla proposta di che all'articolo precedente, il proprietario od enfiteuta deve aggiungere le indicazioni del Consorzio idraulico, nel quale il suo fondo è compreso, e dei lavori che deve eseguire per dare scolo alle acque dei singoli appezzamenti, in base ai progetti compilati dal Consorzio medesimo ed approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai termini dell'articolo 10 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642 (Serie 2ª), concernente la bonificazione dell'Agro romano.

Art. 6. Qualora dall'esame delle proposte dei proprietari venisse a risultare che le proposte stesse non fossero in tutto od in parte accettabili, la Commissione inviterà il proponente a presentarsi ad essa in un tempo determinato, e procurerà d'indurlo ad accogliere le modificazioni che a giudizio della Commissione dovrebbero esservi introdotte. Ove il proprietario non si presenti, o che non sia possibile un accordo, la Commissione fissa, mediante deliberazione, le opere di miglioramento agrario.

Art. 7. La Commissione, nell'esame delle proposte dei proprietari, e nell'approvare i progetti presentati dai proprietari stessi, o nel modificarli o stabilirli di ufficio, avrà cura speciale che rimanga con ogni precisione determinato tutto ciò che si riferisce:

a) Alla costruzione dei fabbricati per uso degli agricoltori, per ricovero degli animali e per la conservazione dei prodotti;

b) Alle opere tendenti ad assicurare l'acqua potabile e per l'abbeveramento del bestiame;

c) Alla sistemazione delle strade poderali, coordinandole colla rete stradale dipendente dai Consorzi, comune, provincia e Governo;

d) All'escavazione dei fossi di scolo nei singoli appezzamenti, in armonia col sistema di canalizzazione risultante dai progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento; nonchè alla costruzione delle fogne là dove le condizioni del sottosuolo o esigenze di coltivazione lo richiedano;

e) Alla chiusura dei fondi sottoposti a miglior coltura;

f) Alle forme e modi di loro conduzione;

g) Alle scorte vive e morte in relazione alla fertilità ed alla estensione del fondo;

h) Alla coltivazione delle piante legnose ed erbacee più confacenti alle condizioni locali, procurando di tenere nel dovuto conto la profondità dello strato coltivabile e l'inclinazione del suolo;

i) All'allevamento del bestiame ed a quanto si riferisce all'esercizio di quelle industrie agrarie che potranno apparire nei singoli casi più convenienti.

Art. 8. La Commissione dovrà indicare con ogni precisione i termini dell'iniziamento e del compimento di ogni singolo miglioramento di cui all'articolo precedente.

Art. 9. Se il proprietario od enfiteuta non presenti la descrizione, nè faccia alcuna proposta nel termine assegnatogli dalla legge, la Commissione agraria delegherà persone perite, perchè a norma dell'art. 5 della legge, facciano invece del proprietario od enfiteuta la descrizione del possesso e la proposta dei miglioramenti da eseguirsi.

Art. 10. Le decisioni della Commissione agraria sono trasmesse, in doppio esemplare, per mezzo del Ministero di Agricoltura, al sindaco del comune nel cui territorio è compresa la zona di bonificamento, perchè uno di essi sia notificato col mezzo del messo comunale, nelle forme prescritte per gli atti consimili, al proprietario od enfiteuta interessato, e l'altro sia poi restituito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, munito della dichiarazione della eseguita notificazione, e col visto dell'autorità comunale.

Art. 11. Entro 15 giorni dalla data della notificazione è fatta facoltà al proprietario od enfiteuta interessato di produrre ricorso al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, contro la decisione, che lo riguarda, della Commissione agraria. Il ricorso dovrà contenere particolareggiatamente i motivi pei quali il proprietario non accetta le proposte della Commissione. Il Ministro sente sul ricorso l'avviso della Commissione agraria, che sarà emesso entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso medesimo, e statuisce definitivamente entro tre mesi, udito il Consiglio di agricoltura.

Nei modi indicati nell'articolo precedente sarà notificato al ricorrente il provvedimento del Ministero, possibilmente non più tardi di trenta giorni dalla data della pronunziazione.

Art. 12. Decorsi 3 mesi da che siano state notificate le decisioni della Commissione agraria, ed in caso di ricorso, spirato un mese dalla notificazione della decisione ministeriale, di che agli articoli precedenti, qualora il proprietario od enfiteuta non abbia fatta la dichiarazione voluta dall'articolo 8 della legge; o fattala, non si sia obbligato ad eseguire i miglioramenti agrari prescritti; od essendovisi obbligato, non abbia curato di dare ad essi cominciamento nel termine assegnatogli, o non abbia eseguiti i lavori e miglioramenti agrari nei modi e termini prescritti, e non ostante la dichiarazione ed obbligazione di che all'art. 8 della legge, il Governo potrà procedere, a termini degli articoli 9 e 14 della legge stessa, contro gli inadempienti alle prescrizioni suaccennate.

Art. 13. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentita la Commissione agraria, ove decida di proce-

dere alla espropriazione dei terreni, incarica un perito per la stima del fondo e determinazione del prezzo che dovrà figurare a titolo d'indennità nell'elenco dei beni da espropriarsi.

Questo elenco, giusta l'articolo 10 della legge, sarà depositato presso la Prefettura di Roma, e pubblicato per inserzione nel giornale destinato per gli annunzi ufficiali della provincia.

La Prefettura di Roma trasmetterà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un esemplare del giornale in cui fu pubblicato l'elenco suaccennato.

Art. 14. La dichiarazione di accettazione della indennità offerta, di che all'art. 11 della legge, deve essere espressa in iscritto dal proprietario od enfiteuta interessato, e consegnata nell'ufficio di Prefettura durante il termine dei 15 giorni prescritti, decorrendi dalla data della pubblicazione dell'elenco.

Art. 15. In vista della dichiarazione di cui all'articolo precedente, il prefetto procederà a termini dell'articolo 30 della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; dopo di che autorizzerà l'occupazione immediata dei possessi.

Art. 16. Se il proprietario od enfiteuta non accetta l'offerta indennità, o faccia decorrere il termine stabilito dall'articolo 11 della legge senza fare alcuna dichiarazione, il prefetto trasmetterà l'elenco dei possessi da espropriare al presidente del Tribunale, per il procedimento a tenore delle leggi per espropriazione a causa di pubblica utilità, e dei relativi regolamenti.

Art. 17. Pendenti gli atti di espropriazione possono speciali delegati del Governo accedere, muniti di decreto prefettizio, nei fondi da espropriarsi, allo scopo di eseguire i necessari studi ed operazioni preliminari alla trasformazione agraria dei fondi stessi.

Art. 18. I terreni espropriati a termini degli articoli 9 e 14 della legge saranno, per quanto è possibile, suddivisi in poderi di giusta estensione, e concessi in enfiteusi, od, occorrendo, anche alienati, sia a pubblici incanti, che a trattative private.

Durante il tempo dal dì dell'espropriazione alla concessione in enfiteusi o all'alienazione, provvederà il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla provvisoria amministrazione dei fondi espropriati.

Art. 19. Qualora possa aver luogo la suddivisione in lotti di che all'articolo precedente, ed occorra procedere alla compilazione di nuovi piani di trasformazione agraria, verranno questi piani fatti compilare dalla Commissione agraria, e dopo l'adesione del Ministero verranno approvati dalla Commissione stessa, ed inseriti nei relativi contratti di enfiteusi o di alienazione.

Decorsi i termini indicati nel contratto senza che gli enfiteuti od acquirenti curino di cominciare, o, dopo aver cominciato, di compiere i prescritti lavori e miglioramenti agrari, i rispettivi contratti restano risoluti di dritto allo scadere dei termini stessi senza bisogno di denuncia alla autorità giudiziaria.

L'acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo pagato. Ma nè l'acquirente nè l'enfiteuta possono ripetere compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti.

Art. 20. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti e qualsiasi altro interessato nei possessi compresi nella zona di bonificamento, sono, ugualmente che i proprietari e gli enfiteuti, sottoposti agli effetti della legge sul bonificamento stesso, e non possono in niun modo e per qualsiasi ragione interrompere il corso del bonificamento agrario, nè impedirne gli effetti, salvo se loro competa qualche diritto a farlo valere nei modi di legge contro il proprietario od enfiteuta.

Art. 21. I termini di cui è parola nel presente regolamento per l'esecuzione dei miglioramenti agrari non potranno essere prorogati che dal Ministero di Agricoltura e Commercio, dietro avviso motivato della Commissione agraria.

Art. 22. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione agraria presenta al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della bonificazione agraria, indicando la estensione dei terreni migliorati, la natura dei miglioramenti introdotti con apprezzamenti sui risultati economici conseguiti, le difficoltà incontrate ed il modo come sono state superate.

La Commissione avrà cura di raccogliere e d'inserire nella relazione stessa ogni fatto od elemento di fatto che possa dare indizio della influenza che i miglioramenti stessi hanno esercitato sulla igiene in generale e su quella degli operai della campagna.

Art. 23. Con speciale regolamento sarà provveduto alle prescrizioni di polizia rurale e d'igiene, atte ad assicurare il compimento della bonificazione agraria ed il suo mantenimento a forma dell'articolo 20 della legge.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio

BERTI.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze,* interim *del Tesoro, fatta in udienza del 12 gennaio 1884, sul decreto per prelevamento dal fondo per le* Spese impreviste *della somma di lire 50,000, da portarsi in aumento al capitolo n. 10 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.*

SIRE,

In seguito alla nomina del R. Ambasciatore d'Italia a Pietroburgo, è necessario provvedere alle relative spese di viaggio e di primo stabilimento in quella residenza, le quali vengono calcolate nella somma di lire 50,000.

Sennonchè, col fondo stanziato pell'esercizio finanziario del 1° semestre 1884, al capitolo n. 10, *Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni,* del bilancio del Ministero degli Affari Esteri non sarebbe possibile far fronte a quella spesa eccezionale, la quale d'altronde non può essere in alcun modo differita.

In tale emergenza il Consiglio dei Ministri deliberò di procedere, all'appoggio dell'articolo 32 della legge di Contabilità generale 22 aprile 1869, n. 5026, ad un prelevamento dal fondo per le *Spese impreviste,* al fine di accrescere di lire 50,000 lo stanziamento del capitolo surriferito, mediante il decreto che il riferente si onora di rassegnare all'approvazione della M. V.

Il Numero **1849** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto la disponibilità del fondo di lire 2,000,000, inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 84 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1° semestre 1884, approvato colla legge 25 dicembre 1883, n. 1771 (Serie 3ª), è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire 50,000 (lire cinquantamila), da portarsi in aumento al capitolo n. 10, *Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni,* del bilancio medesimo pel Ministero degli Affari Esteri.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze,* interim *del Tesoro, fatta in udienza del 12 gennaio 1884, sul decreto per prelevamento dal fondo per le* Spese impreviste *della somma di lire 30,000, da inscriversi in un nuovo capitolo n. 63* bis, *del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.*

SIRE,

Essendosi costituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la Commissione di inchiesta per la revisione della tariffa doganale, creata col decreto Reale del 20 dicembre 1883, n. 1802, fa ora d'uopo mettere a disposizione della Commissione medesima un conveniente fondo per sopperire alle spese di segreteria, d'indennità di viaggio, d'acquisto di pubblicazioni, di materiale, per studi tecnici, ecc.

Fatto un preventivo di tali spese risultò che per l'esercizio in corso occorrerà poter disporre di una somma non inferiore a lire 30,000.

Non essendovi però alcuno stanziamento in bilancio per tale oggetto, e necessitando che il fondo predetto sia messo sollecitamente a disposizione della mentovata Commissione, il Consiglio dei Ministri ravvisò la opportunità di valersi della facoltà consentita dall'art. 32 della legge di Contabilità generale 22 aprile 1869, n. 5026, per procedere ad un prelevamento dal fondo per le *Spese impreviste* della somma di lire 30,000, da inscriversi ad un nuovo capitolo n. 63 *bis, Spese per la Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale,* del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1° semestre 1884.

In coerenza a tale deliberazione il riferente si onora di rassegnare alla approvazione della M. V. il relativo decreto.

Il Numero **1850** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 2,000,000, inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, in conseguenza della prelevazione di lire 50,000, fatta con precedente decreto Reale, rimane disponibile la somma di lire 1,950,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed incaricato degli affari del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste,* inscritto al capitolo n. 84 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1° semestre 1884, approvato colla legge 25 dicembre 1883, n. 1771 (Serie 3ª), è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire 30,000 (lire trentamila), da inscriversi al nuovo capitolo n. 63 *bis, Spese per la Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale,* del bilancio medesimo pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1855** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il messaggio in data del 22 gennaio 1884, col quale l'Uffizio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 3° Collegio di Firenze;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 3° Collegio elettorale di Firenze, n. 51, è convocato pel giorno 17 febbraio prossimo affinchè proceda alla elezione di uno dei tre deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Si prevengono i signori maestri i quali desiderassero attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di quest'anno nella chiesa metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della messa, al Gabinetto di questo Ministero, a tutto il 15 maggio prossimo. Per detta messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per le retribuzioni ai cantanti e suonatori.

Roma, addì 26 gennaio 1884.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Ministro della Pubblica Istruzione rende noto alle Amministrazioni dei giornali, che esso stesso chiede direttamente l'associazione ai periodici che gli occorrono, e che non si tiene vincolato a respingere quelli che gli fossero inviati spontaneamente, e tanto meno a pagarne il prezzo di associazione.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

AVVISO DI RETTIFICA.

Nell'elenco n. 109 degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 settembre 1883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio n. 13, vennero riportati per errore ai numeri 131 e 132 i due attestati rilasciati al signor Davoglio-Maggi ingegnere Guglielmo, di Bergamo, il primo in data 20 aprile 1881, volume 25, n. 286, della durata di anni tre, per un trovato designato col titolo: *Turbina ad efflusso tangenziale*, ed il secondo in data 29 aprile 1882, vol. 28, n. 144, della durata di anni 6, per un trovato designato col titolo: *Macinatrice universale*, mentre i medesimi erano decaduti fin dal 30 giugno 1883, ed erano già stati compresi nell'elenco n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 ottobre detto anno, n. 234, ai numeri 62 e 116.

Roma, addì 26 gennaio 1884.

Per il Ministro: VACCHELLI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendo stato dichiarato lo smarrimento del certificato di pensione vitalizia di lire 300 annue segnato col n. 4452, intestato a Vezzi Emilio di Giuseppe, come già riassoldato con premio, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non sieno state fatte opposizioni e il certificato non sia stato reperito, l'Amministrazione ne emetterà uno nuovo, rendendo nullo quello precedente.

Roma, il 20 dicembre 1883.

Il Capodivisione: M. GIACHETTI.

L'Amministratore: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Pubblicazione unica.

Essendosi dichiarato lo smarrimento di un Buono emesso da questa Direzione Generale il 16 agosto 1881, col numero 53985, per lire 400 (netto lire 347 20), pagabile in Como a favore di Balzaretti Zaverio fu Vittore, per rata semestrale al 1° luglio 1881, di una rendita di annue lire 800 inscritta al n. 115615 dei registri del consolidato 5 per cento di questa Direzione generale, chi l'avesse trovato dovrà farne consegna all'Intendenza di finanza di Como.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza opposizione, verrà rilasciato un duplicato del Buono suddetto.

Roma, 23 gennaio 1884.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sotto il titolo di « *Un colloquio col signor de Giers* » la *Neue Freie Presse* rende conto di una conversazione che ebbe uno dei suoi redattori col diplomatico russo, e che, al dire del foglio viennese, giova a completare il quadro generale dell'odierna situazione politica dell'Europa.

Il signor de Giers manifestò anzitutto la sua somma soddisfazione per l'accoglienza che gli è stata fatta a Vienna.

« Da prima, disse il ministro russo, il mio viaggio non aveva altro scopo che una visita alla mia figlia inferma a Montreux, e per questo tempo m'era proposto di rimanere estraneo agli affari d'ufficio. Ma ebbi l'invito dal principe di Bismarck di fargli una visita a Friedrichsruhe. Ad un invito così lusinghiero non ho potuto a meno di accondiscendere, e me ne partii da Friedrichsruhe sommamente soddisfatto dei nostri eccellenti rapporti colla Germania. A Montreux, l'ambasciatore principe Lobanoff mi ha comunicato essere desiderio dell'imperatore Francesco Giuseppe di vedermi a Vienna, ed io mi sono affrettato a corrispondere a questo desiderio, tanto più che sono legato da un'antica amicizia al conte Kalnoky. E da ciò è sorta la strana controversia tanto dibattuta nella stampa, se cioè io abbia avuto o no un invito di recarmi a Vienna. Ed è vera l'una e l'altra cosa. Se un uomo privato avesse manifestato un desiderio quale mi fu comunicato dal principe Lobanow, avrei atteso l'invito formale. Ma se un sovrano, come l'imperatore d'Austria, un sovrano che è amico del mio imperiale signore, manifesta un desiderio siffatto, questo equivale ad un invito che io accettai con gioia. »

« Noi possiamo adunque, soggiunse il redattore del foglio viennese, considerare questo viaggio coma una garanzia di pace di più. »

« Non come una garanzia, ma come una prova, replicò il signor de Giers. Perocchè i rapporti fra i due Stati erano, anche senza di ciò, eccellenti. Generalmente parlando, la situazione europea è tale che non c'è da temere una perturbazione della pace da nessuna parte.

« Ma l'opinione pubblica è suscettibile per quel che riguarda la pace. Essa l'avrebbe presa in mala parte, se la visita a Vienna non avesse avuto luogo. Particolarmente per ciò che riguarda la penisola dei Balcani, ogniqualvolta si annunzia un nuovo incidente, sorgono dei timori, come è accaduto in occasione degli avvenimenti in Bulgaria ed in Serbia, e come accade ora per la controversia tra la Porta ed il Patriarcato ecumenico a Costantinopoli.

« Non nego che sarebbero sorti dei malintesi se non avessi impreso il viaggio a Vienna, sebbene possa assicurare nel modo più positivo, che ogni sfavorevole interpretazione sarebbe stata destituita di fondamento. Ma le erronee interpretazioni sono già prevenute.

« Per quel che riguarda la questione bulgara, essa è puramente locale, e vi si trattava assai più di faccende personali che di faccende politiche. Forse anche il principe Alessandro ha incominciato troppo presto a dimenticare ciò che ci deve. Ma noi rispettiamo l'indipendenza degli Stati balcanici e la situazione che vi fu creata col trattato di Berlino. Del resto gli avvenimenti in Bulgaria non furono mai tali da provocare una perturbazione della pace. Nè tale fu l'insurrezione in Serbia. E per quel che riguarda la questione del Patriarcato, essa è importante, grave e difficile, ma pur sempre locale, e non si sa vedere com'essa potesse turbare la pace d'Europa. »

« E l'Egitto? — osservò il redattore del diario viennese — Un corrispondente della *Frankfurtes Zeitung* ha narrato che vostra eccellenza ha detto che lo sgombro di Kartum sarebbe un'impossibilità. »

« Presentemente, replicò il ministro, non posso ricordarmi bene se mi sia pronunciato con qualcuno sull'Egitto. Ma sono stato lungamente in Egitto e conosco il paese, potrò quindi aver detto una volta che è difficile e sgradevole per l'Egitto d'abbandonare Kartum. In questa città, che è una delle tappe estreme della civiltà, e che all'Egitto è parso sempre, ed a ragione, come un punto di grande importanza, vi si concentrano importanti interessi civili e commerciali, e perfino interessi religiosi, perchè Kartum è la sede di importanti missioni. E quando si decidessero ad abbandonare Kartum, dove sarebbe la frontiera? Di una impossibilità naturalmente non può essere questione, perocchè, al far dei conti, si può abbandonar tutto. Questi sono i miei apprezzamenti personali, che non hanno nessun rapporto colla situazione europea. »

« Una terza persona che era presente al colloquio osservò: La *Neue Freie Presse* è fanatica per la pace. »

« Lo sono anch'io, soggiunse vivamente il signor de Giers, in questo ci troviamo d'accordo, ed io sono grato a chi propugna la pace e qui e nel nostro paese. Chi contribuisce ad animare le popolazioni in questo senso, si rende benemerito di tutti due gli Stati.

« Ma, replicò il redattore, moltissimi uomini politici nutrono il pregiudizio che una volta o l'altra, debba pure scoppiare una guerra tra l'Austria e la Russia.

« Io, rispose sorridendo il ministro, non so spiegarmi questa cosa se non che pensando che una guerra siffatta non c'è mai stata. Infatti l'Austria non fu mai in guerra con la Russia; giacchè non è il caso di tener conto dell'episodio nei tempi napoleonici. La storia non sa di una guerra tra l'Austria e la Russia sorta da un antagonismo d'interessi. Vi sono divergenze d'interessi e ce ne saranno sempre. Ma perchè non dovremmo sempre accordarci? Troviamo nel passato dei momenti in cui perfino delle grosse difficoltà sembravano impedire l'armonia tra l'Austria e la Russia; ma è sempre riuscito alla sapienza dei monarchi e degli uomini dirigenti di far prevalere gli interessi superiori dei due imperi, che suggeriscono loro una buona armonia. »

« Che uno statista animato da questi sentimenti — replicò il redattore — diriga la politica russa, contribuisce grandemente a rendere tranquilli tutti gli amici della pace. »

« Devo respingere la supposizione, concluse il signor de Giers, ch'io diriga la potitica russa. La politica russa è determinata da S. M. l'imperatore. Noi altri non ne siamo che gli strumenti. Ma che questa politica sia animata dalle intenzioni più pacifiche, è un fatto che si riconosce anche a Vienna. Sua Maestà l'imperatore Francesco Giuseppe, dal quale fui ricevuto in modo graziosissimo, lo sa, e lo sa pure il conte Kalnoky. A questi pacifici sentimenti è dovuta la mia visita a Vienna. »

Così ebbe termine la conversazione.

Sir Carlo Dilke, presidente del *Board of local government*, parlando martedì ai suoi elettori di Chelsea, ha discorso lungamente della questione del Sudan.

« Coll'appoggio paziente ed indulgente del popolo inglese, egli disse, il nostro governo darà mano al governo egiziano perchè sormonti le difficoltà, di fronte alle quali si trova.

« Noi abbiamo la maggiore fiducia nell'abilità del generale Gordon. L'opinione di Gordon è che la rivolta del Sudan è derivata dalla cattiva amministrazione dei governatori egiziani. Egli crede che se gli antichi sultani e gli altri capi delle provincie del Sudan, che sono prigionieri al Cairo, venissero rinviati ai loro paesi, il territorio che l'Egitto si dispone a sgomberare, si darebbe a loro, anzichè al Madhi. E con loro si potrebbero conchiudere dei trattati per lo sviluppo del commercio e per l'abolizione della tratta degli schiavi.

« In tali condizioni lo sgombero del Darfur e delle altre parti del Sudan per parte dell'Egitto profitterebbe alla civiltà, e soprattutto all'Egitto, che dall'occupazione delle dette provincie non ritrasse mai altro che danni e debolezza.

« Quanto al Mar Rosso, aggiunse sir Carlo Dilke, il governo della regina è risoluto di mantenere lo *statu quo* su tutta l'estensione della costa egiziana.

« Or fa qualche mese, l'Inghilterra aveva proposto al governo egiziano l'invio del generale Gordon; ma i rappresentanti inglesi al Cairo si sono allora opposti a questa misura, ed il generale Gordon medesimo rifiutò la missione che gli si voleva affidare.

« Abbiamo saputo, dieci giorni fa soltanto, che il generale Gordon aveva deliberato di arrendersi ai desideri del governo inglese ed a recarsi in Egitto per operarvi, sotto gli ordini di sir Baring e del generale Stephenson.

« Si è allora telegrafato a sir Baring per avere la di lui approvazione, e poichè la risposta venne, l'andata del generale Gordon in Egitto fu decisa. Egli ricevette tosto le sue istruzioni, e partì la medesima sera. »

Sir Carlo Dilke terminò facendo l'elogio del generale Gordon, vantandone il patriottismo e lo spirito di abnegazione.

Il *Times* pubblica il seguente dispaccio da Calcutta, 22 gennaio: « Il corrispondente del *Times* ad Hong-Kong, in un telegramma dell'8 gennaio, via di Colombo, pone in chiaro che un'occupazione francese delle isole Tchusan, Formosa ed Hainan costituirebbe per l'Inghilterra un *casus belli*, perchè il terzo e quarto articolo della convenzione stipulata nel 1846 tra il governatore di Hong-Kong ed il commissario chinese stabilì che dopo lo sgombero degli inglesi da Tchusan, quest'isola non sarebbe giammai ceduta ad alcun'altra potenza, e che l'Inghilterra consentì a proteggere Tchusan e le sue dipendenze, in caso di aggressione, e di restituirla alla China. »

Il corrispondente aggiunge che la China, in caso di bisogno, insisterebbe, come già fece precedentemente, per l'applicazione di questo regolamento internazionale.

Il ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi informò, martedì, la Camera dei rappresentanti che i negoziati riguardo al trattato commerciale franco-olandese riusciranno probabilmente a buon fine. La decisione si reputa imminente. Caso che i negoziati fallissero, nulla impedirebbe al governo di imporre un dazio sui vini francesi.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 25. — Il Ministro Mancini e l'ambasciatore Decrais hanno oggi firmato un protocollo che riassume i singoli punti dell'accordo già intervenuto tra l'Italia e la Francia circa l'esercizio della giurisdizione in Tunisia.

SAN-VINCENZO, 24. — È arrivato, proveniente da Rio-Janeiro, il piroscafo *Scrivia*, della Società Raggio, prosegue pel Mediterraneo. Tutti bene.

BUENOS-AYRES, 24. — Proveniente da Genova e scali, è arrivato il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio.

LONDRA, 26. — Il *Times* ha dal Cairo, 25: « Gordon spera di arrivare a Khartum fra una ventina di giorni. Egli appoggerebbe l'idea di conservare il Sudan qualora l'Inghilterra assumesse le spese necessarie per riconquistarlo e per amministrarlo dopo riconquistato. »

CAIRO, 26. — Gordon e Stewart partono oggi per Khartum, prendendo la via di Korosko; faranno sgomberare completamente il Sudan, compreso Khartum. Gordon è munito di pieni poteri.

Il kedivè offerse all'emiro Abd-el-Shakur, figlio dell'ex-sultano del Darfur, di restituirgli questa provincia, a condizione che egli vi mantenga la libertà del commercio e la soppressione della tratta degli schiavi. Shakur accetterà probabilmente.

MONTEVIDEO, 26. — Il R. incrociatore *Flavio Gioja* è giunto ieri. A bordo tutti bene.

BERLINO, 26. — La salma di Lasker è giunta la scorsa notte alla stazione, ove l'aspettavano un centinaio di persone. Stasera sarà trasportata alla sinagoga.

RIO-JANEIRO, 24. — Proveniente da Genova è arrivato il piroscafo *Polcevera*, della Società Raggio. Tutti bene.

PIETROBURGO, 26. — È giunto il conte Greppi.

CAIRO, 26. — La Commissione incaricata di esaminare i mezzi di scemare le spese decise di ridurre il numero dei funzionari indigeni ed europei.

PARIGI, 26. — Il Senato approvò il bilancio straordinario con qualche modificazione.

La Camera continuò la discussione dell'interpellanza Langlois. Gli oratori proposero sistemi di ogni genere per rimediare alla crisi economica.

CAIRO, 27. — La Grecia ha aderito, con alcune restrizioni, alla riforma dei tribunali in Egitto.

PARIGI, 27. — Una tempesta che durò tutta la notte rese difficili o interruppe le comunicazioni telegrafiche.

MADRID, 27. — La *Gaceta de Madrid* pubblica un'ordinanza colla quale le provenienze da Rio-Janeiro vengono sottoposte a quarantena, causa la febbre gialla scoppiata nel Brasile.

NAPOLI, 27. — Stanotte le LL. AA. RR. il Duca e le Duchesse di Genova intervennero ad uno splendido ballo al Casino dell'Unione. Furono ricevuti dalla presidenza al suono della marcia Reale. Si aprirono le danze con una quadriglia di onore, alla quale presero parte la Duchessa Isabella e il duca di Campomele, il Duca Tommaso e la principessa Ottaiano. Vi erano oltre 200 signore e 600 cavalieri.

CASAMICCIOLA, 27. — Il municipio conferì la cittadinanza all'arcivescovo Sanfelice, in segno di gratitudine per l'opera prestata in occasione del disastro.

TORINO, 27. — Il principe Gerolamo Napoleone è partito per Parigi, salutato alla stazione dalla Principessa Clotilde e dai Principi Amedeo, Vittorio e Maria Letizia.

NEW-YORK, 26. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione Generale Italiana, è arrivato ieri.

GIBILTERRA, 26. — Il piroscafo *Washington*, della Navigazione Generale Italiana, arrivato stamane, proseguirà stasera per New-York.

PARIGI, 27. — I danni prodotti dalla bufera di iersera a Parigi e nelle vicinanze sono considerevoli. Vi furono numerosi accidenti di persone.

NEW-YORK, 27. — Il dottor R. Zaldivar y Lazo fu rieletto presidente della repubblica di San Salvador.

COSTANTINOPOLI, 27. — Lord Granville, rispondendo a Musurus pascià, il quale chiedeva che l'Inghilterra e la Porta si scambiassero le loro idee riguardo all'Egitto, domandò che la Porta precisasse le sue intenzioni per iscritto.

PIETROBURGO, 17. — L'imperatore ricevette solennemente il conte Greppi, il quale gli presentò le lettere che l'accreditano in qualità di Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Corte russa. Il conte Greppi fu ricevuto quindi dall'imperatrice.

LONDRA, 27. — La bufera di ieri recò molti danni a Londra e nelle provincie; vi furono parecchi naufragi.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 26 gennaio 1884

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta comincia alle ore 2,15.

Capponi, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore.

Berio, *relatore*, continuando il discorso interrotto ieri, risponde all'onorevole Panattoni che non avendo trovato le sue asserzioni corroborate da argomenti e prove, non può confutarle.

All'onorevole Spaventa fa osservare che avendo egli stesso votato contro l'ordine del giorno della Commissione, che risolveva in massima la questione, egli veniva con ciò solo a riconoscerne l'importanza e la efficacia. Riguardo poi alle argomentazioni da lui svolte con molta dottrina, dubita che egli sia venuto a conclusioni non degne nè del Ministero, nè della Commissione.

Difende l'uso fattosi della parola *autonomia* nel disegno di legge; ne determina il significato e rileva come la parola stessa, allo stesso oggetto, sia stata usata in altri disegni di legge analoghi già presentati alla Camera, anche dallo stesso onorevole Bonghi.

Esclude quindi che la legge che si discute abbia da annullare completamente quella del 1859. L'onorevole Spaventa lo ha affermato, e ne ha dedotto che non rimarrebbe nulla di ben determinato. Ma ora non si tratta di ciò; si tratta di fare una legge di modificazione a quelle precedenti, che non rimangono per questo abolite.

Ribatte le argomentazioni dell'onorevole Spaventa circa gli esami di Stato, dalle quali voleva dedurre una eccessiva ingerenza del Ministro; ma il Ministro stesso, nel determinare le materie dell'esame di Stato, è vincolato dalla opinione pubblica e dalla giusta influenza dei corpi competenti.

Confutate altre obbiezioni dell'onorevole Spaventa, passa a quelle esposte dall'onorevole Coppino.

L'oratore rileva che l'onorevole Coppino disse di non esser contrario al disegno di legge; ma lo vorrebbe corretto; e all'articolo primo propone un piccolo emendamento, che dovrebbe togliere tutti gli inconvenienti che egli enumerò nella parte fondamentale della legge. Ora se quel piccolo emendamento non include il concetto di reiezione della legge, non sa quale altro scopo potrebbe avere.

L'onorevole Coppino ha criticato l'ordinamento delle Facoltà e lo assegnamento a queste di una dotazione fissa. Ma la dotazione viene fissata solo per il minimo, senza escludere ulteriori aumenti per parte del Governo, e quegli assegni che per esse possano stabilire i privati.

Esamina l'emendamento proposto dall'onorevole Coppino, e oltre il senso di rigetto della legge vi trova uno sconvolgimento completo della legge stessa. È naturale quindi che la Commissione non lo possa accettare, nè lo possa approvare la Camera, che ha già accolto i principii contenuti nell'articolo primo.

Crispi svolge il seguente emendamento:

« *Articolo primo.* Gli Istituti d'insegnamento superiore indicati nell'annessa tabella *A* sono riconosciuti quali persone giuridiche, conformemente alle leggi del Regno. »

Moralmente legato al disegno di legge, il cui principio cardinale egli ebbe a sostenere fino dal febbraio 1863, combattendo un disegno di legge dell'onorevole Minghetti, non può non esprimere le ragioni del suo voto. La questione universitaria, che non esiste secondo l'onorevole Spaventa, data dal tempo della nostra unificazione.

Le Univerrità italiane presenti sono fabbriche di professionisti, e non possono rispondere alla loro missione scientifica; non c'è altra via dunque fuori di quella di accordare ad esse la libertà, perchè quelle che trovano alimento possano svolgersi ampiamente.

Il dissenso cade adunque sovra una vera questione di libertà; giacchè gli ordinamenti universitari, al pari d'ogni altra funzione sociale, seguono lo svolgimento politico; e l'Università di Stato accompagna le monarchie assolute come le indipendenti sorgono nei paesi retti a libertà.

Tale indipendenza s'è voluta chiamare *autonomia*; ma poichè tale voce impropria ha dato luogo a viva opposizione, egli propone che si sopprima dando all'articolo primo la forma di un precetto e non quella di un principio astratto.

Non bisogna far caso di particolari disposizioni, ma accogliere la legge per i fini che essa si propone, i quali sono l'abolizione della scienza ufficiale del Governo e l'avviamento alla libertà professionale. Abolire la ingerenza del Governo nell'insegnamento, vuol dire salvaguardare il progresso scientifico da ogni sorta d'insidie e di pericoli. Egli invoca quindi l'accordo di tutti i fautori della legge sulle disposizioni essenziali della stessa. (*Bene!*)

Martini Ferdinando ritira la seguente aggiunta che aveva proposta alla tabella *A*.

« L'Istituto di studi superiori di Firenze continuerà ad essere regolato colle norme stabilite dalla legge del 30 giugno 1872, » e la ritira poichè si è persuaso ch'essa non vale a porre d'accordo i contendenti intorno alle condizioni di quell'Istituto, i quali preferiscono invece mantenere l'equivoco.

Baccelli, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* non può confutare, particolarmente il discorso dell'onorevole Spaventa, dal quale è separato da differenza di scuola; non può che ammirare la saldezza dei principii dell'oppositore e la franchezza colla quale li manifesta.

A chi nega che siavi una questione universitaria ricorda che due ordini del giorno della Camera ed undici disegni di legge attestano la presenza di tale questione; sollevata nel 1863 dall'onorevole Minghetti, che sostenne gli stessi principii consacrati dalla legge in discussione, accogliendo la stessa parola *autonomia* ora tanto combattuta.

L'onorevole Spaventa disse che l'autonomia non è un principio, ma un pregiudizio, sarebbe come dire, nota l'oratore, che non è un concetto, ma un pregiudizio, la libertà. E l'annunciazione di quel principio egli ritiene una necessità quando si tratta, come nel caso presente, di legge sociale, come ritiene necessario conservare intatte disposizioni particolari censurate dall'onorevole Spaventa.

Non inaspettata gli giunse l'opposizione dell'onorevole Coppino, sebbene mitigata dall'approvazione dei cardini della legge. I quali sarebbero invece distrutti dall'emendamento ch'egli ha presentato, che gli pare dovrebbe discutersi quando si parlerà delle disposizioni transitorie.

Assicura che la riforma è, più che non sembra dall'armeggio degli avversari, desiderata dalle Università, le quali si sentono sicure che ad esse non verrà meno l'appoggio ed il concorso del Governo. Ed assicura del pari che a nessuna lotta infeconda darà luogo la riforma, nemmeno tra le Università di Siena e Pisa e l'Istituto di Firenze. Nè quest'ultimo, senza una legge nuova, potrà trasformarsi in Università od accrescere le sue Facoltà.

Crede che l'approvazione di questa legge sarà vanto della decimaquinta Legislatura. (*Benissimo!*)

Toscanelli è lieto d'esser d'accordo col Ministro, la Commissione e gli oppositori sul principio dello *statu quo* per l'Istituto superiore di Firenze, al quale è ispirato l'ordine del giorno ch'egli insieme ad alcuni amici ha presentato; però siccome a molti spiacque la forma di quell'emendamento così la modifica.

Panattoni non ha inteso di esporre considerazioni, ma di dar ragione del suo voto contro la legge; e però non ha ragione l'appunto fattogli dal relatore ch'egli non abbia giustificate le proprie affermazioni. Egli ravvisa nella legge non già un'applicazione della libertà, ma la sostituzione dell'arbitrio del Ministro alla legge.

Bonghi non approva che si ricorra alle citazioni, cattivo modo di discussione; tuttavia non può lasciar passare l'accusa di contraddizione direttagli dal relatore e dal Ministro. Nega ch'egli abbia, come sostenne il relatore, usato la parola autonomia in una legge, l'ha usata in un documento, ma lasciando ad essa l'indeterminanza che le è propria.

Legge alcuni brani dei libri suoi citati dal relatore, dicendo che la contraddizione addebitatagli non esiste, e che alle opinioni in quei libri manifestate rimane ancora fedele.

L'autonomia amministrativa, dice l'oratore, è un impaccio; quella disciplinare nuoce; quella didattica non intendo. E che questa sia la verità dimostrerò nella discussione degli articoli.

Crede che questa legge distruggerà il concetto unitario dell'istruzione superiore, e creerà una lotta d'interessi fra le varie città; (*Bene! a destra*) crede che in una legge tecnica di questa natura, il Ministro e il relatore non dovevano improvvisare una riforma così importante, e da cui teme perniciosi risultati

Spaventa dice all'onorevole relatore che, nel suo discorso, non pensò mai a proporre un nuovo ordinamento dell'istruzione superiore; ma solamente volle dimostrare l'erroneità del concetto che fa dell'autonomia la base del diritto pubblico universitario.

L'oratore sostiene che, avendo il relatore definito il concetto della autonomia dell'Università, un certo grado di indipendenza loro conceduto, l'articolo primo della legge non ha più senso.

Essendo indisposto chiede di continuare lunedì il suo discorso.

Finocchiaro-Aprile, chiede che sia stabilito un giorno per lo svolgimento d'un disegno di legge relativo al concorso dello Stato per l'erezione del monumento commemorativo a Calatafimi.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, propone sia svolto nella seduta di mercoledì.

Presidente rilegge l'interrogazione ieri annunziata dell'onorevole Bosdari.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, risponderà mercoledì.

Presidente legge la seguente domanda d'interrogazione;

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici circa l'andamento dei lavori della succursale dei Giovi, e circa le intenzioni del Governo relative alla stazione orientale di Genova

« Carlo Ferrari. »

Depretis, *Presidente del Consiglio*, comunicherà questa domanda d'interrogazione al Ministro dei Lavori Pubblici.

La seduta è tolta alle 6 10.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore due pomeridiane.

1. Verificazioni di poteri.
2. Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno. (26)
3. Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)
4. Stato degli impiegati civili. (68)
5. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
6. Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)
7. Estensione alle vedove ed orfani degli assegnatari per la legge 4 dicembre 1879, e restituzione in tempo per la presentazione di altre domande. (116)
8. Cessione dello stabile denominato Vignicello in Palermo all'Amministrazione del manicomio di quella città. (159)
9. Provvedimenti a favore dei danneggieti dal terremoto nell'isola d'Ischia. (148)

NOTIZIE DIVERSE

Un filantropo. — I giornali tedeschi annunziano che un negoziante di Amburgo, il signor Ree, fratello dell'ex-deputato omonimo al Parlamento dell'impero, lasciò tutta la sua sostanza, che ammonta a 5 milioni di marchi (sei milioni di franchi), a quel municipio, affinchè costruisca degli alloggi gratuiti per i poveri.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 gennaio 1884.

In Europa pressione molto bassa al nord e nord-ovest; piuttosto elevata sulla penisola iberica e sulla Transilvania. Golfo di Botnia 728; Madrid 769; Hermanstadt 776.

In Italia nelle 24 ore pioggie in parecchie stazioni al centro e sud; barometro alquanto salito, specialmente al centro; temperatura diminuita quasi dovunque.

Stamane cielo generalmente sereno sull'Italia superiore; venti deboli specialmente del 4° quadrante; barometro livellato a 763 mm.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente del 3° quadrante; cielo vario con qualche pioggia.

Roma, 27 gennaio 1884.

In Europa depressione fortissima al nord; pressione abbastanza elevata sulla Sicilia. Amburgo 733. Malta 767.

In Italia nelle 24 ore pioggie qua e là; barometro disceso 4 mm. al nord, salito altrettanto al sud; venti qua e là freschi da ponente al libeccio; temperatura aumentata sull'Italia superiore.

Stamane cielo coperto, anche piovoso al nord e centro, sereno in Sicilia; alte correnti del 3° quadrante; venti specialmente meridionali qua e là freschi; barometro variabile da 758 a 767 mm. dal nord al sud.

Mare agitatissimo a Genova, agitato a Porto Maurizio.

Probabilità: venti meridionali da freschi a forti; pioggie specialmente al nord e centro.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 27 gennaio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	2,2	— 7,6
Domodossola	nevica	—	9,1	— 1,9
Milano	coperto	—	5,8	— 0,6
Verona	piovoso	—	9,0	— 1,5
Venezia	coperto	calmo	6,2	— 0,8
Torino	coperto	—	6,0	0,2
Alessandria	coperto	—	6,0	0,4
Parma	coperto	—	5,9	— 1,9
Modena	3/4 coperto	—	0,8	— 1,5
Genova	piovoso	molto agitato	11,5	8,0
Forlì	3/4 coperto	—	5,8	— 1,0
Pesaro	coperto	calmo	6,1	— 1,0
Porto Maurizio	piovoso	agitato	11,8	6,0
Firenze	coperto	—	8,0	2,5
Urbino	coperto	—	4,7	0,8
Ancona	coperto	legg. mosso	7,7	3,6
Livorno	coperto	legg. mosso	11,4	3,7
Perugia	coperto	—	6,4	1,3
Camerino	coperto	—	6,6	0,8
Portoferraio	coperto	calmo	11,4	4,6
Chieti	coperto	—	6,7	0,9
Aquila	coperto	—	6,2	— 0,8
Roma	coperto	—	11,8	1,0
Agnone	3/4 coperto	—	6,2	0,8
Foggia	nebbioso	—	9,8	1,4
Bari	sereno	—	9,8	2,8
Napoli	1/2 coperto	calmo	11,6	6,2
Portotorres	1/2 coperto	calmo	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	3,5	1,8
Lecce	1/4 coperto	—	11,3	3,3
Cosenza	1/4 coperto	—	9,2	4,4
Cagliari	coperto	molto agitato	15,0	4,0
Catanzaro	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	16,4	9,7
Palermo	1/4 coperto	calmo	16,4	7,7
Catania	sereno	calmo	15,0	5,6
Caltanissetta	sereno	—	9,0	2,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	14,8	6,9
Siracusa	1/4 coperto	calmo	16,0	6,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 GENNAIO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,7	763,2	763,2	765,3
Termometro	4,2	9,8	11,6	6,4
Umidità relativa	77	62	60	69
Umidità assoluta	4,77	5,59	6,08	4,84
Vento	N	NNW	W	W
Velocità in Km.	2,5	0,0	6,5	0,0
Ciclo	nuvoloso sole fra nubi	cumuli intorno	cumuli intorno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 11,8; R. = 9,44 | Min. C. = 3,6; R. = 2,88.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

27 GENNAIO 1884

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	761,1	761,7	758,9	757,6
Termometro	4,2	10,0	10,6	10,9
Umidità relativa	80	76	70	82
Umidità assoluta	4,97	7,04	6,68	8,03
Vento	N	SSE	S	W
Velocità in Km.	0,0	11,0	13,5	9,0
Cielo	coperto nebbia	sole fra nembi	coperto piove	nembi intorno poco stelle

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 11,3; R. = 9,04 | Min. C. = 1,0; R. = 0,80.
Pioggia in 24 ore: mm. 6,90.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 26 gennaio 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	92 »	—	—	—	—	92 »	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	94 40	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	92 90	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	95 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° ottobre 1883	—	500	434 50	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	973 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	546 50	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1883	500	500	475 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	523 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1883	500	500	—	—	452 »	—	452 »	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1884	500	500	855 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	493 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	1° luglio 1883	500	500	1085 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Forrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	306 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 20
	Parigi	chèques	—	—	—
3 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 »
		chèques	—	—	—
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 $\frac{1}{2}$ 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.
Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 92 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 25 gennaio 1884:

Consolidato 5 0[0 lire 92 091.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 89 921.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 55 700.
Consolidato 3 0[0 nominale senza cedola lire 54 393.

V. TROCCHI, *presidente.*

ESATTORIA DI VIGNANELLO

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 9 antimeridiane del giorno 15 febbraio 1884, ed occorrendo un 2° e 3° incanto dei giorni 20 e 26 detto mese, avanti il R. pretore di Soriano nel Cimino, e nella sala delle udienze, avrà luogo la vendita a subasta dei qui appresso descritti immobili:

1. In danno di Sforza Giovanni fu Vincenzo — Terreno posto in contrada Piancesali, a confine con Celli Luisa, Buzi Domenico, Andreoni Domenico, estensione tavole 3 44, numero di mappa, sez. 1ª, 1428, valore censuario scudi 10 95. Si apre l'asta per lire 66, somma da depositarsi lire 3 30. Responsivo al 6° a Marescotti. Si espropria anche il dominio diretto.

2. In danno di Cianchi Antonio fu Anselmo — Terreno nocchiato, posto in contrada Pacciano, a confine con Olivieri Paolo, Paola Gaetano, la strada vicinale, estensione tavole 4, numero di mappa, sez. 1ª, 2060, e di un valore censuario di scudi 26 27. Si apre l'asta per lire 163 20, somma da depositarsi lire 8 16. Libero.

3. In danno di Ceccarelli Maria fu Antonio in Ceccarelli — Terreno posto in contrada Lo Fiore, confinante con Felici Angelo da due lati, la strada vicinale, estensione tavole 3 73, numero di mappa, sez. 1ª, 3401, e di un valore censuario di scudi 47 55. Si apre l'asta per lire 295 20, e la somma da depositarsi è di lire 14 76. Libero.

4. In danno di Lelli Agostino fu Simone — Terreno posto al Pian di Cordiglione, a confine con Rita Biagio, la strada, il fosso, estensione tav. 28 67, numero di mappa sez. 1ª, 2165 sub. 1, 2, e di un valore censuario di scudi 37 01. Si apre l'asta per lire 230 40, somma da depositarsi lire 11 52. Responsivo al 6° a Marescotti. Si espropria anche il dominio diretto.

5. In danno di Olivieri Paolo Antonio Zermino e Luigi fu Innocenzo, Cristina e Giacinta fu Raffaele — Terreno posto in contrada Fontana di Paneto, a confine con Olivieri Antonio, Olivieri Silvestro, strada vicinale, estensione tavola 1 06, numero di mappa, sez. 1ª, 3082, valore censuario sc. 11 98. Si apre l'asta per lire 66 60, somma da depositarsi lire 3 30. Libero.

6. In danno di Stefanucci Giuliano fu Giacomo, Giacomo ed Augusto fu Stefano, usufruttuaria Caravalle Agrippina — Terreno posto in contrada Sutano, a confine con Lelli Gaetano, Marini Eusebio, il fosso di Piedilugo, estensione tavole 12 28, numeri di mappa 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, e di un valore censuario di sc. 20 77. Si apre l'asta per lire 129 60, somma da depositarsi lire 6 48. Annuo livello di scudo uno e baj. 30 a Ruspoli. Si espropria anche il dominio diretto.

Terreno in contrada San Lorenzo, a confine con lo stesso Stefanucci da due lati e Stefanucci Maria, estensione tavola 1 12, numero di mappa 2704, valore censuario scudi 15 17. Si apre l'asta per lire 90 60, somma da depositarsi lire 4 53. Libero.

7. In danno di Loppi Adriano, Francesco e Nicola fu Leopoldo — Terreno castagnato domestico, con bosco ceduo, posto in contrada Talano, a confine con il fosso, Nobili Innocenzo fu Giovanni, Stefanucci Luigi ed altri, estensione tavole 6 65, numeri di mappa 842 sub. 2, 843, valore censuario scudi 37 16. Si apre l'asta per lire 222 60, somma da depositarsi lire 11 13. Livellario di baj. 70 alla Chiesa delle Grazie. Si espropria anche il dominio diretto.

8. In danno di Stefani Bernardino fu Antonio — Terreno posto in contrada Pacciano, a confine Stefani Bernardino da due lati, la strada, estensione tavole 5 23, numero di mappa sez. 1ª, 3069, valore censuario sc. 62 09. Si apre l'asta per lire 369 60, somma da depositarsi lire 18 45. Livellario all'Ospedale. Si espropria anche il dominio diretto.

9. In danno di Fantini Francesco fu Antonio — Terreno posto in contrada Le Valli, a confine con Paola Gaetano, Fantini Emidio, salvi ecc., estensione tavole 4 56, numero di mappa sez. 1ª, 2094, valore censuario sc. 47 47. Si apre l'asta per lire 294 60, somma da depositarsi lire 14 73. Libero.

10. In danno di Bracci Tommaso fu Felice — Terreno posto in contrada Le Valli, a confine con Spinetta D. Francesco ed altri da due lati, la strada, estensione tavole 3 10, numero di mappa sez. 1ª, 2121, valore censuario scudi 35 03. Si apre l'asta per lire 214 20, somma da depositarsi lire 10 71. Libero.

11. In danno di Ceccarelli Nunzio fu Ignazio — Terreno posto in contrada Cenciano ed Ortete, a confine con Antonaroli Vincenzo ed altri, Ruspoli don Francesco ed il fosso, estensione tavole 42 02, numeri di mappa sez. 2ª, 418, 424, 438, valore censuario sc. 20 53. Si apre l'asta per lire 129, somma da depositarsi lire 6 45. Responsivo al sesto a Mizzelli in Ciofi. Si espropria anche il dominio diretto.

12. In danno di Natili Marianna fu Bonaventura — Terreno posto in contrada Le Valli, a confine con Tedeschini Innocenzo, Ciambella Innocenza, Olivieri Stefano ed altri, estensione tavole 5 20, numero di mappa, sezione 1ª, 2048 sub. 1, 2, valore censuario scudi 65 40. Si apre l'asta per lire 404 20, somma da depositarsi lire 20 51. Libero.

13. In danno di Paola Maria Luigia fu Loreto, Sbarra Maria Giuseppe Rosa Francesco di Biagio, proprietari, coll'usufrutto a Sbarra Biagio fu Giuseppe — Terreno posto in contrada Ponzano, a confine con Paoletti Alfonso, Olivieri Stefano, la strada, il fosso, estensione tavole 10 97, numeri di mappa, sez. 2ª, 131, 503, valore censuario scudi 24 16. Si apre l'asta per lire 150, somma da depositarsi lire 7 50. Responsivo al 6° a Mizzelli in Ciofi. Si espropria anche il diretto dominio.

14. In danno di Testa Giuseppe fu Gaetano — Terreno posto in contrada Campolietto, a confine con Testa Giacomo, il fosso, salvi ecc., estensione tavole 5 41, numero di mappa, sezione 2ª, 651-B, valore censuario scudi 3 88. Si apre l'asta per lire 21, somma da depositarsi lira 1 05. Responsivo al 6° a Mizzelli in Ciofi. Si espropria anche il dominio diretto.

15. In danno di Olivieri Domenic'Angelo fu Lodovico — Terreno posto in contrada Centignano, a confine con Ceccarelli Giuseppe e Bernardino, Ancresini Edoardo, Celsi Luigi, estensione tavole 2, numero di mappa, sez. 1ª, 1677 sub. 1, 2, valore censuario scudi 5 91. Si apre l'asta per lire 34 60, somma da depositarsi lira 1 83. Responsivo al 6° a Mizzelli in Ciofi. Si espropria anche il dominio diretto.

16. In danno di Olivieri Luigi fu Innocenzo — Casa posta al vicolo del Solalizio, a confine con Tedeschini Bernardino, Olivieri Cristina e Giacinta, la strada, in catasto numero 163 sub. 3, reddito imponibile lire 18. Si apre l'asta per lire 175 20, somma da depositarsi lire 8 76. Livellaria al principe Ruspoli. Si espropria anche il dominio diretto.

17. In danno di Natili Antonio fu Ignazio — Fabbricato, casa, 3° piano, e stalla posta in via del Solalizio, a confine con Stefani Augusto e Cesare, Petroni Eugenio e la strada da due lati, in catasto numeri 205 sub. 3, 206 sub. 3, 207 sub. 2, civico 16, reddito imponibile lire 37 50. Si apre l'asta per lire 365 40, somma da depositarsi lire 18 37. Libero.

18. In danno di Natili Domenico fu Bonaventura — Stalla posta a Piedisole, a confine con Piccioni Domenico, Ruspoli principe don Francesco, la strada, in catasto n. 3706, reddito imponibile lire 9. Si apre l'asta per lire 107 60, somma da depositarsi lire 5 38. Libera.

19. In danno di Cecchini Domenico fu Lanno — Casa primo piano posta in contrada Piedisole, a confine con Ceccarelli Antonio, lo stesso Cecchini e la strada, in catasto n. 117 sub. 4, reddito imponibile lire 37 50. Si apre l'asta per lire 365 40, somma da depositarsi lire 18 27. Libera.

20. In danno di Natili Fermina in Martiri — Stalla posta al vicolo del Solalizio, a confine con Paulli Giovanni e Giuseppe, Olivieri Antonio ed altri e la strada, in catasto numeri 168 sub. 1, 169 sub. 4, reddito imponibile lire 15. Si apre l'asta per lire 146 40, somma da depositarsi lire 7 32. Libera.

21. In danno di Ciambella Francesco fu Vincenzo — Casa posta al Borgo Principe Umberto, a confine con Ciambella Candida, Stefani Pietro ed altri e la strada, in catasto numeri 431 sub. 1, 430, civico 80, reddito imponibile lire 15. Si apre l'asta per lire 146 40, somma da depositarsi lire 7 32. Livellaria al principe Ruspoli. Si espropria anche il diretto dominio.

L'aggiudicazione verrà fatta al migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono esser minori del prezzo minimo liquidato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo entro tre giorni successivi all'aggiudicazione e più pagare le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questo avrà luogo il 20 febbraio 1884, ed il secondo il 26 detto mese, nel luogo ed ora indicati.

Vallerano, 31 dicembre 1883.

502 *L'Esattore*: G. MARCUCCI.

AVVISO.

I creditori del fallimento della ditta fratelli Carli, di Pietrasanta, sono nuovamente convocati in assemblea generale in Pietrasanta, nella sala della Società di mutuo soccorso fra gli artigiani, via S. Agostino, n. 8, per il giorno di giovedì 14 febbraio prossimo, a ore 12 meridiane, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Commissione;
2. Approvazione del resoconto della Commissione liquidatrice al 30 novembre 1883;
3. Proposta per la nomina di uno stralciario.

Pietrasanta, 22 gennaio 1884.

476 *Il Presidente della Commissione liquidatrice*: GIULIANO LECCO.

Deputazione Provinciale di Salerno

Si avvisa il pubblico che, essendosi prodotta offerta di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di mantenimento della strada Battipaglia-Rutino, nel giorno di giovedì, 7 febbraio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, presso l'uffizio provinciale, innanzi al prefetto della provincia, o chi per lui, avranno luogo novelli incanti in base al prezzo ribassato di lire 18,739 59, ch'è l'ammontare del relativo estaglio annuale, salvo il risultato della misura nell'atto della consegna.

Le corrispondenti operazioni di subasta mediante schede segrete e l'appalto di cui trattasi seguiranno nelle identiche condizioni precisate col precedente avviso del 20 dicembre 1883.

Salerno, li 23 gennaio 1884.

495 *Il Direttore degli Uffici provinciali*: AQUARO.

RIASSUNTO della Situazione del dì 10 del mese di Gennaio 1884 del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circol. (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » »

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 29,622,726 47
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 25,901,541 27		
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 633,198 45		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 10 85	»	» 26,534,750 57
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 3,811,504 89
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 58,856 20	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 378,266 15	» 1,035,541 77
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 200,819 11	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 377,600 31	
Crediti				» 12,719,903 20
Sofferenze				» 1,796,550 19
Depositi				» 10,086,685 53
Partite varie				» 9,122,358 81
			Totale	L. 94,730,021 43
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 6,452 32
			Totale generale	L. 94,736,473 75

PASSIVO.

Capitale	L. 12,000,000 »
Massa di rispetto	» 3,000,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 37,388,671 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 28,088,545 21
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 10,086,685 53
Partite varie	» 4,131,559 85
Totale	L. 94,695,461 59
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 41,012 16
Totale generale	L. 94,736,473 75

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 13,860,075 »
Argento	» 4,847,674 08
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (*Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875*)	» 2,242 39
Biglietti consorziali in corso di cambio	» 8,029,385 »
Biglietti di Stato in cassa	» 116,325 »
Riserva	L. 26,855,701 47
Biglietti di altri Istituti d'emissione (1)	» 2,767,025 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 29,622,726 47

(1) Banca Nazionale L. 1,847,025 — Banca Romana L. 918,000 — Banco di Napoli L. 2000.

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 25	29,011	L. 725,275 »
da » 50	161,660	» 8,083,000 »
da » 100	85,707	» 8,570,700 »
da » 200	34,635	» 6,927,000 »
da » 500	14,207	» 7,103,500 »
da » 1000	5,812	» 5,812,000 »
	Somma	L. 37,221,475 »

Biglietti, ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	93,840	L. 93,840 »
da » 2	14,348	» 28,696 »
da » 5	3,282	» 16,410 »
da » 10	1,245	» 12,450 »
da » 20	790	» 15,800 »
	Totale	L. 37,388,671 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 » e la circolazione . . . . . L. 37,388,671 » è di uno a 3 116

Il rapporto fra la riserva » 26,855,701 47 { la circolazione L. 37,388,671 » e gli altri debiti a vista » 28,088,545 21 } » 65,477,216 21 è di uno a 2 438

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5	»
Per le anticipazioni su sete	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 19 gennaio 1884.

Visto — **Il Direttore Generale**
E. NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

425

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

Con atto di oggi 23 gennaio 1884 dell'usciere sottoscritto, a richiesta di Gossi Alberto, in proprio e come tutore di Gherardo Gossi, Badini Confalonieri Alfonso, come tutore di Virginia Gossi e procuratore generale di Gossi Teresa, assistita dal marito Giacinto Piana, e Catterina sorelle fu Michele, la signora Maria Agostina Grandianin vedova Rosa, in proprio e come madre di Giovanni Francesco e Giovanni Luigi, residente in Lione, è stata nuovamente citata a comparire davanti il Tribunale di commercio di Roma per la udienza del giorno otto marzo 1884, per ivi sentirsi confermare il sequestro colle spese, e non comparendo sarà la causa proseguita in sua contumacia.

Roma, 23 gennaio 1884.

L'usciere del Tribunale di commercio
492 ALESSANDRO PICCININI.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Nell'udienza del 5 marzo 1884, innanzi la 1ª sezione del Tribunale civile di Roma, ad istanza di Giuseppe Cantilli, a carico di Eugenia Allegri in Paesani, sul primo prezzo d'incanto di lire 43,549 13, avrà luogo la vendita giudiziale del piano terreno, secondo, terzo e quarto piano della casa posta in Roma, via delle Mantellate, numeri 12, 13 e 13 A, distinta in mappa del rione VIII, col numero 1413, canonata verso le signore duchesse Lante, e come meglio al bando originale esistente negli atti, al quale ecc.

507 AVV. GIACINTO SARAGONI proc.

REGIA PRETURA
DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO.

Il cancelliere sottoscritto fa noto al pubblico che con atto ricevuto il 4 gennaio corrente in questa cancelleria, il signor Invernizi Girolamo fu Gaetano, per sè e quale rappresentante i suoi fratelli e sorelle Filippo, Giuseppe, Francesca, vedova di Reboa Gioachino, Caterina e Giuseppa Maria, ha dichiarato di accettare, come col presente atto effettivamente accetta, non altrimenti che col beneficio dell'inventario, la credità paterna lasciata dal fu signor Gaetano Invernizi, morto *ab intestato* in Bauco nel dì dodici ottobre 1883.

Si osserva che pei mandanti suoi fratelli e sorelle il Girolamo Invernizi è munito di procura speciale in atti del notaio Francesco Berardi, del 26 dicembre 1883.

Monte San Giovanni, il 22 gennaio 1884.

503 Il cancelliere PIETRO SAVI.

(2ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Sull'istanza di Danna Maria e Lorenzina sorelle fu Gioanni, moglie questa di Carasso Gioanni, e quella di Vivalda Giuseppe, da cui sono assistite ed autorizzate, e Vivalda Gioanni di Giovenale, residenti a Monastero-Vasco, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 17 marzo 1878, e rappresentati dal causidico sottoscritto, il Tribunale civile di Mondovì ha pronunciata sentenza in data 15 dicembre 1882, che dichiara l'assenza di Danna Francesco fu Gioanni, di Monastero-Vasco, rispettivo loro fratello e zio, e stata tale sentenza notificata, a senso degli articoli 23 e 25 del Codice civile, con atto dell'usciere Federico Scarsella, addetto al Tribunale civile di Mondovì, in data 22 gennaio 1883.

Mondovì, 21 dicembre 1883.

7405 TURRIS proc.

BANCA DI SCONTO DI CARRARA

Società Anonima — **Sede in Carrara** — *Capitale versato L.* 500,000

A termini degli articoli 25, 26 e 27 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 febbraio p. v., a ore 10 ant., nel locale della Banca, e pel giorno successivo alla stessa ora, quando nella prima convocazione non venisse raggiunto il numero legale, per discutere e deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sull'esercizio 1883 ed approvazione del relativo bilancio;
2. Elezione di sei consiglieri di amministrazione in surrogazione dei signori cav. Carlo Pollina, Agostino Marchetti fu Carlo, cav. dottor Giuseppe Tenderini, cav. G. B. Cucchiari, cav. Carlo Fabbricotti e Ariodante Casoni Tacca, scaduti per anzianità;
3. Elezione di tre sindaci in surrogazione dei signori Carlo Fiaschi, Ulisse Boccacci e Giuseppe Triscornia, e di due supplenti in surrogazione dei signori Oreste Faggioni e Camillo Triscornia, a termini dell'art. 183 del Codice di commercio;
4. Modificazioni allo statuto sociale.

Avvertenze.

Il bilancio, insieme alla relazione dei sindaci ed il progetto di modificazioni allo statuto, sono depositati presso la Direzione della Banca, ed ogni socio ha il diritto di esaminarli.

Ogni cinque azioni depositate nella cassa della Società, prima dell'apertura dell'assemblea, danno diritto alla emissione di un voto. Niuno però potrà avere più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede e degli azionisti che rappresenta (art. 22 dello statuto sociale).

Gli azionisti potranno intervenire personalmente, o farsi rappresentare da un procuratore munito di mandato speciale, che potrà anche essere conferito validamente per lettera (art. 23 dello statuto sociale).

Carrara, 18 gennaio 1884.

497 *Il Presidente*: CARLO POLLINA.

Banco di Sconto e di Sete in Torino

SOCIETA' ANONIMA — *Capitale versato lire* 10,000,000

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel giorno 12 febbraio prossimo, ad un'ora pomeridiana, nella sala della Borsa (via Ospedale, n. 28).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del conto consuntivo dell'anno sociale 1883;
3. Approvazione del conto e determinazione del dividendo da distribuirsi al 1° luglio prossimo venturo, a norma degli articoli 35 e 40 dello statuto sociale;
4. Elezione di cinque consiglieri, tre sindaci e due supplenti.

A senso degli articoli 12 e 22 dello statuto, i consiglieri ed i sindaci scadenti d'ufficio sono rieleggibili.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi alle casse del Banco, a cominciare dal 29 corrente a tutto l'8 prossimo febbraio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 2 alle 4 pom.

Non intervenendo all'adunanza almeno trenta azionisti che rappresentino un quinto delle azioni in circolazione, il Consiglio d'amministrazione riconvocherà l'assemblea, a termini dell'art. 28 dello statuto.

Le azioni si ricevono pure in deposito presso l'Agenzia del Banco in Genova e presso la Banca Tiberina in Roma.

Torino, 25 gennaio 1884.

519 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

SUNTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

Con mio atto eseguito oggi ad istanza di Genazzano Sabato Isach, ammesso al gratuito patrocinio per decreto della Commissione presso la Corte d'appello di Roma, in data 1° aprile 1880, fu notificato a Curzio Cornacchi, nella forma stabilita dall'art. 141 Codice procedura civile, il pignoramento dal Genazzano trasmesso al sig. Guglielmo Pericoli sulle somme da esso dovute al detto Cornacchi, con citazione del medesimo a comparire davanti il pretore del 4° mandamento di Roma, nell'udienza delli 28 prossimo mese di febbraio, ore 9 antim., per assistere alla dichiarazione che sarà emessa dal signor Pericoli.

Roma, 28 gennaio 1884.

L'usciere del 4° mandamento

522 ANDREA MARACCI.

AVVISO.

Il cancelliere del Tribunale civile di Velletri rende noto che il detto Tribunale, colle funzioni commerciali, con sentenza del 23 gennaio 1884 ha dichiarato il fallimento di Vita Alessandro di Camillo, domiciliato in Velletri, delegando il giudice Colombo per la procedura del fallimento.

Colla detta sentenza venne fissato il giorno 31 gennaio ridetto per la riunione dei creditori, e stabilito che fra giorni 30 dalla data della sentenza i creditori presentino le dichiarazioni dei loro crediti, fissando il giorno 6 marzo prossimo per procedersi alla chiusura del processo verbale di verificazione di crediti.

Velletri, 25 gennaio 1884.

508 Il cancelliere N. BOZZO.

Esattoria Consorziale di Frascati

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 10 antimerid. del giorno 19 febbraio 1884, nel locale della R. Pretura, con l'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura del mandamento di Frascati, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti come appresso, ed appartenenti al sottonotato contribuente, debitore dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Comune di Frascati.

Leali Angelo fu Dionisio — Libera proprietà della casa e bottega, composta di 4 piani e 5 vani, in via della Costituente, cui confinano strada da due lati, Confraternita della Morte di Frascati e Bruni Giuseppe fu Pietro, segnata in catasto con numero di mappa 248, del reddito imponibile di lire 256 31, e l'asta sarà aperta sul prezzo di lire 2499.

Altra casa, porzione del 2° piano, con cantina, in via Mentana, ai civici numeri 3, 7, cui confinano strada da due lati, Carletti Sebastiano, Bernaschi Paolo fu Antonio e Ruggeri Paolo fu Gaetano, segnata in catasto coi numeri 373, 374, 375, 376, sez. 2°, 4, del reddito imponibile di lire 75, e l'asta sarà aperta sulla somma complessiva di lire 731 40.

Terreno seminativo, pascolo, oliveto e vigna in contrada Prata Porci, utile dominio, cui confinano la strada da un lato e Baldetti Francesco di Giovanni da tre lati, e segnato in catasto coi numeri di mappa 1022, 1023, 1024, della estensione di 13 35, e di un reddito imponibile di scudi 66 03, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 204 90. Responsivo a Balzani Margherita in Denicola.

Utile dominio della vigna in contrada Macchia delle Sterpare, cui confinano Comandini Giovanni, Ruggeri Mariano e fratelli fu Giovanni, Baroncini Andrea e Costantino, segnato in catasto coi numeri di mappa 483, 496, 497, sezione 2°, della estensione di 10 28, del reddito imponibile di scudi 35 97, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 111 90. Responsivo al conte Antonelli Luigi.

L'aggiudicatario sarà il miglior offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tasse di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 26 febbraio 1884, ed il secondo li 5 marzo 1884, nel luogo ed ore suindicati.

Frascati, li 22 gennaio 1884.

483 Per l'Esattore — *Il Collettore*: N. POLIZIANI

(3ª *pubblicazione*)

Banca di Credito Veneto

SOCIETA' ANONIMA — SEDE IN VENEZIA — *Capitale versato lire* 2,300,000.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Veneto, a termini dell'articolo 26 dello statuto sociale, convoca i suoi azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 17 febbraio prossimo venturo, ad un'ora pomeridiana, nella sede della Banca stessa, Santa Maria Formosa, palazzo Papadopoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio sociale al 31 dicembre 1883;
2. Relazione dei sindaci (art. 25 dello statuto sociale);
3. Approvazione del bilancio;
4. Nomina di sei amministratori (art. 14 dello statuto sociale);
5. Nomina di tre sindaci e due supplenti, a termini dell'articolo 183 del nuovo Codice di commercio.

Venezia, 16 gennaio 1884.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
NICOLO' PAPADOPOLI.

In conformità dell'articolo 179 del Codice di commercio, il bilancio suddetto colla relazione dei sindaci si troverà depositato negli uffici della Società 15 giorni prima dell'assemblea. Il deposito della azione dovrà essere fatto non più tardi del giorno 6 febbraio presso la sede della Banca di Credito Veneto in Venezia. 355

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Pisano Teresa, Angela, Elisabetta e Matilde sorelle fu Carlo, la prima vedova Ferraris, residente a Garessio, la seconda moglie del signor Martini Serafino, residente a Fossano, le altre due nubili, residenti l'una a Racconigi, l'altra a Salicetto, hanno sporto ricorso al Tribunale civile di Mondovì, in camera di consiglio, per ottenere lo svincolo del certificato della rendita di lire 60 sul Debito Pubblico n. 46328, vincolato dall'or defunto loro fratello Pisano Gioanni per l'esercizio della sua professione di notaio nel luogo di Salicetto.

Mondovì, 10 gennaio 1884.

306 BOSIO LUIGI proc. capo.

BANCO DI NAPOLI

Contabilità Generale

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di gennaio 1884. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziale	Totale
CASSA E RISERVA			L. 114,754,161 22
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 54,588,224 73	
	id. maggiore di 3 mesi	» 232,426 57	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 20,031 44	»
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »	
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»
			» 54,840,682 74
ANTICIPAZIONI			» 35,650,555 95
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 18,594,011 08	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 895,625 50	
	Effetti ricevuti all'incasso	» 633,575 31	» 20,123,211 89
CREDITI			» 44,458,256 99
SOFFERENZE			» 6,285,869 60
DEPOSITI			» 91,643,601 56
PARTITE VARIE			» 20,273,499 90
		TOTALE	L. 388,029,839 45
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso			» 32,740 92
		TOTALE GENERALE	L. 388,062,580 37

PASSIVO.

Voce	Importo
CAPITALE	L. 48,750,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 5,205,190 16
CIRCOLAZIONE biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 139,804,679 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA (*)	» 69,114,179 22
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 21,278,456 30
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 91,643,601 16
PARTITE VARIE	» 12,059,952 79
TOTALE	L. 387,856,058 63
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 206,521 74
TOTALE GENERALE	L. 388,062,580 37

Distinta della cassa e riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 61,913,050 15
Bronzo	» 3,501 07
Biglietti consorziali	» 51,177,685 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 1,659,925 »
TOTALE	L. 114,754,161 22

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2 e 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 6 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	541,628	L. 27,081,400 »
da » 100	573,241	» 57,324,100 »
da » 200	48,702	» 9,740,400 »
da » 500	48,834	» 24,417,000 »
da » 1000	23,826	» 23,826,000 »
	TOTALE	L. 142,388,900 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Importo
Da cent. 0,50	248,957	L. 129,973 »
Lire 1	»	» »
» 2	708	» 1,416 »
» 5	26,092	» 130,460 »
» 10	2,150	» 21,500 »
» 20	3,484	» 69,680 »
» 250	251	» 62,750 »
	Fedi a cassiere A/F	» »
	TOTALE	L. 142,804,679 »
	Biglietti Banca Romana	» 3,000,000 »
	TOTALE	L. 139,804,679 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 139,804,679 » è di uno a 2 86

Il rapporto fra la riserva L. 113,094,236 22 { la circolazione L. 139,804,679 » e gli altri debiti a vista » 69,114,179 22 } L. 208,918,858 22 è di uno a 1 84

Prezzo corrente delle azioni . . . . L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . . » »

(*) Vi sono compreso le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 45,098,804 50.

Visto — *Il Direttore generale*
D. CONSIGLIO.

Per copia conforme
Il Segretario generale
G. MARINO.

Il Ragioniere generale
R. PUZZIELLO.

447

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI FROSINONE.

Bando.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 25 marzo 1884, alle ore 11 ant., avrà luogo la vendita al pubblico incanto degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza di Taggi Massimo, quale tutore della minorenne Elena D'Avoli, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 17 febbraio 1881, domiciliato in Sgurgola, ed elettivamente in Frosinone presso il procuratore Giovanni Antonio Gizzi, dal quale viene rappresentato, in danno di Rosa Ciancola vedova Spaziani, nella qualifica di madre, ed esercente la patria potestà sui figli minorenni Alceo, Camillo ed Aspasia, domiciliata in Sgurgola, nonchè dell'avv. Pomponio Protani, domiciliato in Frosinone, quale curatore dell'eredità giacente di Lorenzo Spaziani.

Descrizione degli immobili.

1. Casa da cima a fondo, composta di 13 vani, cantina e grotte, in contrada San Marco, mappa sez. 1ª, numero 723 sub. 1, 2, 3, stimato dal perito giudiziale lire 4499 71.

2. Casa di due vani in contrada Santa Maria, segnata al censo coi numeri 755 sub. 1 e 2, 1718, sez. 1ª, valutata dal perito lire 1407 01.

3. Casa di due vani in contrada Pietra Rosa, mappa sezione 1ª, n. 1524 sub. 1 e 2, valutata dal perito giudiziale lire 1252 35.

4. Diretto dominio del terreno in contrada Selciata, detto Rovivo, di tavole 4 84, mappa sez. 2ª, n. 629, ritenuto in enfiteusi da Margia Tommaso, il quale paga alla vedova Ciancola quarta mezza di grano all'anno, valutato dal perito giudiziale lire 125.

5. Diretto dominio del terreno in contrada Selciata, mappa sez. 2ª, numero 630, ritenuto in enfiteusi da Clementina vedova Graziani, la quale paga annualmente per canone una quarta di grano, valutato dal perito giudiziale lire 250.

6. Diretto dominio del terreno in contrada Vignale o Selciata, mappa sez. 2ª, n. 633, ritenuto in enfiteusi da Giuseppe Spaziani, che paga agli eredi Spaziani mezza quarta di grano, stimato dal perito giudiziale lire 125.

7. Utile dominio del terreno seminativo olivato, di tavola 1 37, dell'estimo catastale di scudi 3 06, con la divisione al terzo dei prodotti del suolo, gravato di annui quartucci tre di grano e lira 1 50 di canone a favore del direttario Coletti Filippo, mappa sez. 1ª, n. 1522, valutato dal perito giudiziale lire 199 50.

Detti fondi sono posti in Sgurgola e suo territorio.

Condizioni della vendita.

La vendita avrà luogo in tanti lotti per quanti sono i fondi, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima fissato a ciascun fondo dal perito giudiziale, diminuito de'sei decimi, giusta le sentenze di questo Tribunale in data 17 agosto, 26 ottobre e 31 dicembre 1883, e cioè:

Il lotto 1° sul prezzo di lire 1979 89;
Il lotto 2° sul prezzo di lire 619 09;
Il lotto 3° sul prezzo di lire 651 07;
Il lotto 4° sul prezzo di lire 55 »;
Il lotto 5° sul prezzo di lire 110 »;
Il lotto 6° sul prezzo di lire 55 »;
Il lotto 7° sul prezzo di lire 87 78.

Frosinone, addì 11 gennaio 1884.

506 G. BARTOLI vicecancelliere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.